



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 73 del 18/12/2024.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PARISE SILVIO	P	A	MIAH WALI MD	P	A
COLALTO CARLO	P		CARRETTA PIERANGELO	P	A
RONZAN ANDREA PAOLO	P		CECCHETTO MILENA		AG
MAZZOCCO RAFFAELLA	P		SCALABRIN MAURIZIO	P	
CASTEGNARO PIERANTONIO	P		MIAH HIMEL		AG
MEGGIOLARO GABRIELLA		AG	MEGGIOLARO MAURIZIO	P	
POVOLO MARIACRISTINA	P		FAVASULI SILVANO	P	
BOZZETTI GIANMARCO	P		CAVAGGION ANCILLA	P	
STORTI GIORGIO	P				

Presenti: 11 - Assenti: 6

Sono nominati scrutatori: Mazzocco Raffaella, Povoło Mariacristina, Cavaggion Ancilla

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Carlo Colalto, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Valerio Giampaolo, Trapula Gianfranco, Palma Andrea, Stocchero Maria, Maule Elisa

Udita la relazione del Vice Sindaco Trapula Gianfranco e preso atto degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono riportati in allegato al presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)” dispone la revisione ordinaria delle partecipazioni in società al 31 dicembre di ogni anno;

PRESO ATTO che il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli enti locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria seguita successivamente da una revisione periodica annuale;

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2017 si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.09.2017 (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e che pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, questo ente risultava titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie e precisamente:

1	Acque del Chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Centro Interscambio Merci e Servizi – C.i.s. Srl in liquidazione e concordato preventivo

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 96 del 20/12/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/07 alla data del 31 dicembre 2017;

- n. 93 del 23/12/2019 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore;

- n. 94 del 23/12/2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018;

- n. 82 del 22/12/2020 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore;

- n. 83 del 22/12/2020 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019;

- n. 89 del 23/12/2021 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2019 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore ed è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020;

- n. 63 del 27/12/2022 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore;
- n. 64 del 27/12/2022 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2021;
- n. 96 del 21/12/2023 con la quale si è preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni societarie del Comune di Montecchio Maggiore;
- n. 97 del 21/12/2023 con la quale è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO che le società detenute sono in linea con le finalità istituzionali del Comune e rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti e precisamente:

1	Acque del Chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Centro Interscambio Merci e Servizi – C.i.s. Srl
4	Pasubio Tecnologia s.r.l.

RILEVATO che entro il 31 dicembre 2024 il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del **31 dicembre 2023** ed approvare un eventuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016";

- ovvero come previsto all'articolo 4 comma 3 "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;"

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) le partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1, del Testo unico;

b) le partecipazioni previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. e precisamente:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P.;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (si precisa che l'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016 prevede: " ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.");
- che siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- che necessitino di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

CONSIDERATO che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Montecchio Maggiore in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2023, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.S.P.;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione tecnica - allegato a), nel piano di razionalizzazione periodica - allegato b) e nelle schede di rilevazione - allegato c) a corredo della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

PRECISATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito della ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- al 31.12.2023 il Comune di Montecchio Maggiore possiede partecipazioni dirette ed indirette come sotto specificato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ACQUE DEL CHIAMPO SPA	1,46%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	18,25%
Centro Interscambio Merci e Servizi – C.i.s. Srl	1,22%
Pasubio Tecnologia srl	0,46%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipata dal Comune	Partecipazioni indirette	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Acque del Chiampo SpA	Viveracqua scarl r.l.	2,03%	0,01%

- altresì che per la società Centro Interscambio Merci e Servizi – C.i.s. Srl in liquidazione:

- 1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
- 2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;
- 3) per gli anni 2020 e 2021 la società non ha elaborato il bilancio;
- 4) con sentenza n. 2 del Tribunale di Vicenza del 20/01/2021 è stato depositato il fallimento della società;
- 5) con decreto del 28.07.2022 depositato in cancelleria in data 01.08.2022 il Tribunale di Vicenza ha fissato, ai sensi dell'art. 129 co. 2 L.F., il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali opposizioni alla proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori;

6) il Tribunale di Vicenza ha emesso il decreto di omologa concordato fallimentare in data 24.11.2022, depositato in cancelleria il 12.12.2022 nr. R.g. 2/2021, nr. Rep. 177/2022;

- che non vi sono ulteriori partecipazioni oggetto di dismissione;

RICHIAMATI, inoltre:

- il d.lgs. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto della Direzione Generale del per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 201/2022 definisce:

- alla lettera c) i “*«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*”;
- alla lettera d) i “*«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete o servizi pubblici locali a rete: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»*”;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato D.Lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO:

- che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società *in house*, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente ad ANAC, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, primo comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 febbraio 2023 n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il Decreto n. 639 del 31/8/2023;
 - del contenuto del Decreto del MEF del 24/04/2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201”;

CONSIDERATO CHE:

- in assenza, sia nel Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, può costituire utile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali da prendere in considerazione, il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, avente per oggetto l'adozione, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, delle linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, con finalità di regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;
- il predetto Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, prende in considerazione, quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, i servizi relativi a: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane), parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

RITENUTO pertanto, di prendere in considerazione, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- servizi cimiteriali;
- trasporto scolastico;

RITENUTO altresì, di includere nella suddetta rilevazione anche i seguenti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica direttamente affidati dall'ente:

- servizio rifiuti;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta per la parte relativa ai servizi cimiteriali dal Servizio manutenzione edifici, per il trasporto scolastico dall'Ufficio Scuola, per il servizio

rifiuti dall'Ufficio Ambiente allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (allegati d) ed e));

VISTO il parere del collegio dei revisori dei conti;

UDITA la relazione del Vice Sindaco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

AI SENSI dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

(durante la trattazione del presente punto entrano in aula il Sindaco Parise S. e i Consiglieri Carretta P. e Miah W. M. ed esce il Consigliere Bozzetti G. – presenti alla votazione n. 13 Consiglieri Comunalì)

CON VOTI espressi per alzata di mano:

<i>presenti</i>	<i>n. 13</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 0</i>
<i>votanti</i>	<i>n. 13</i>
<i>favorevoli</i>	<i>n. 13</i>
	<i>(Parise S., Colalto C., Ronzan A. P., Mazzocco R., Castegnaro P., Povoletto M., Storti G., Miah W. M., Carretta P., Scalabrini M., Meggiolaro M., Favasuli S., Cavaggion A.)</i>
<i>contrari</i>	<i>n. 0</i>

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montecchio Maggiore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 alla data del 31.12.2023 mantenendo quelle in Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta) – Viveracqua Scarl (partecipazione indiretta tramite Acque del Chiampo Spa), Agno Chiampo Srl (partecipazione diretta) e Pasubio Tecnologia srl (partecipazione diretta) secondo la seguente documentazione:
 - relazione tecnica - **allegato a)**, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 - piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle partecipazioni pubbliche – **allegato b)**, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del dipartimento del Tesoro di concerto della corte dei conti sopra citate;
 - schede di rilevazione – **allegato c)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale redatte;
2. di dare atto che per la società **Centro Interscambio Merci e Servizi – C.i.s. Srl in liquidazione** si rendono necessarie le seguenti precisazioni:
 - la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

- con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, scaduti infruttuosamente il 22 ottobre 2017;
 - per gli anni 2020 e 2021 la società non ha elaborato il bilancio;
 - con sentenza n. 2 del Tribunale di Vicenza del 20/01/2021 è stato depositato il fallimento della società;
 - con decreto del 28.07.2022 depositato in cancelleria in data 01.08.2022 il Tribunale di Vicenza ha fissato, ai sensi dell'art. 129 co. 2 L.F., il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali opposizioni alla proposta di concordato fallimentare approvata dai creditori;
 - il Tribunale di Vicenza ha emesso il decreto di omologa concordato fallimentare in data 24.11.2022, depositato in cancelleria il 12.12.2022 nr. R.g. 2/2021, nr. Rep. 177/2022;
3. di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;
 4. di approvare, in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 201/2022, la **Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, così composta:
 - **allegato d)** Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;
 - **allegato e)** Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
 5. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, che la relazione di ricognizione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
 9. di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente il seguente esito:

presenti n. 13

astenuti n. 0

votanti n. 13

favorevoli n. 13

(Parise S., Colalto C., Ronzan A. P., Mazzocco R., Castegnaro P., Povolo M., Storti G., Miah W. M., Carretta P., Scalabrin M., Meggiolaro M., Favasuli S., Cavaggion A.)

contrari n. 0

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Carlo Colalto

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Bergamin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)